



Direzione Centrale Legislazione e
Procedure Doganali –
Ufficio normativa e contenzioso in
materia doganale ed extra tributaria

Protocollo: 39494/RU

Rif:

Alle Direzioni Interregionali, Regionali
e Interprovinciale di Bolzano e Trento
LORO SEDI

e, p.c:

Alla Direzione Centrale Antifrode e
Controlli
SEDE

Alla Direzione Centrale Tecnologie
per l'innovazione
SEDE

Alla Direzione Centrale Legislazione e
procedure accise ed altre imposte
indirette
SEDE

Roma, 15 aprile 2019

OGGETTO: Pubblicazione del Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, recante modifica del Regolamento (UE) 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 83 del 25 marzo 2019 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2019/474 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019, recante modifica del Regolamento (UE) 952/2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione (c.d. CDU).

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 2 del citato Regolamento (UE) 2019/474 le disposizioni in esso contenute entreranno in vigore il **14**

aprile 2019¹ ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 1, la cui entrata in applicazione è posticipata al **1° gennaio 2020**.

Nel rimandare ad una attenta lettura del Regolamento in oggetto, si illustrano, sinteticamente, le principali modifiche al Regolamento (UE) 952/2013 intervenute per effetto del Regolamento (UE) 2019/474 citato.

Articolo 1, paragrafo 1.

La disposizione ha modificato l'articolo 4, paragrafo 1, del CDU disponendo **l'inclusione del comune di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano nel territorio doganale dell'Unione europea, che fino ad ora erano esclusi**. A decorrere dal 1° gennaio 2020, quindi, la normativa doganale dell'Unione troverà applicazione anche nei suddetti territori, mentre, come chiarito nei "*considerando*" del suddetto Regolamento (UE) 209/474, gli stessi **restano esclusi dal campo di applicazione del sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**.

Articolo 1, paragrafo 2.

La norma ha sostituito il primo comma dell'articolo 34, paragrafo 9, del CDU in materia di ITV e IVO disponendo che il titolare di una decisione ITV o IVO può avvalersene per un massimo di sei mesi dalla revoca della stessa qualora la revoca deriva dal fatto che la decisione non è conforme alla legislazione doganale o che le condizioni previste per l'adozione della decisione non sono state, o non sono, più soddisfatte.

Articolo 1, paragrafo 3.

La disposizione ha sostituito il punto i) della lettera h), dell'articolo 124, paragrafo 1, del CDU, includendo anche la custodia temporanea tra le formalità doganali per le quali la norma unionale prevede l'estinzione dell'obbligazione doganale nelle ipotesi in cui l'inadempimento non abbia avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento del regime e non abbia costituito un tentativo di frode. Come precisato nei "*considerando*" del citato Regolamento (UE) 2019/474, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale, la custodia temporanea deve essere, infatti, equiparata ad un regime doganale.

Articolo 1, paragrafo 4.

Con il paragrafo in commento è stato sostituito l'articolo 126 del CDU per conferire delega alla Commissione Europea al fine di includere

¹ Ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

anche la custodia temporanea tra le ipotesi di cui al citato punto i) della lettera h) dell'articolo 124, paragrafo 1, del CDU.

Articolo 1, paragrafo 5.

Il paragrafo in esame ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 129 del CDU, disponendo che, qualora una dichiarazione sommaria di entrata debba essere invalidata in quanto le merci non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione, la citata dichiarazione sommaria è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 200 giorni dalla presentazione della dichiarazione, anziché entro 200 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione.

Articolo 1, paragrafo 6.

La disposizione ha sostituito il paragrafo 5 dell'articolo 139 del CDU disponendo che, qualora le merci non unionali presentate in dogana non siano coperte da una dichiarazione sommaria di entrata, gli operatori economici debbano presentare immediatamente tale dichiarazione tranne nel caso in cui l'autorità doganale consenta loro di presentare, in sostituzione della suddetta dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione in dogana o una dichiarazione di custodia temporanea.

In tale ultima ipotesi la dichiarazione in dogana o la dichiarazione di custodia temporanea deve contenere i dati e/o le informazioni che avrebbero dovuto essere indicati nella dichiarazione sommaria di entrata.

Articolo 1, paragrafo 7.

La norma ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 146 del CDU stabilendo che, qualora le autorità doganali debbano invalidare una dichiarazione di custodia temporanea in quanto le merci non sono state presentate in dogana, la suddetta dichiarazione è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione anziché entro 30 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio doganale.

Articolo 1, paragrafo 8 .

Il paragrafo in esame ha introdotto, dopo l'articolo 260 del CDU, un articolo 260 bis, rubricato " *Merci riparate o alterate nell'ambito di accordi internazionali*". La norma dispone l'esenzione totale dai dazi all'importazione per le merci riparate o modificate nell'ambito del regime di

perfezionamento passivo in un paese od in un territorio con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione. L'esenzione in esame non si applica all'importazione di prodotti riparati o modificati ottenuti da merci equivalenti o di prodotti sostitutivi nell'ambito degli accordi standard.

Articolo 1, paragrafo 9.

Il paragrafo 9 in commento ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 272 del CDU, stabilendo che, qualora una dichiarazione sommaria di uscita debba essere invalidata in quanto le merci non escono dal territorio doganale dell'Unione, la dichiarazione è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della dichiarazione, anziché entro 150 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione.

Articolo 1, paragrafo 10.

La norma in questione ha sostituito il paragrafo 2 dell'articolo 275 del CDU, stabilendo che, quando una notifica di riesportazione debba essere invalidata poiché le merci non escono dal territorio doganale dell'Unione, la notifica è invalidata dall'ufficio doganale su richiesta del dichiarante, oppure dopo che sono trascorsi 150 giorni dalla presentazione della notifica, anziché entro 150 giorni - come in precedenza previsto - in quanto si tratta del periodo entro il quale le merci devono essere fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione.

Questa Direzione si riserva di fornire eventuali ulteriori disposizioni di dettaglio in relazione alle specifiche disposizioni del Codice doganale dell'unione modificate dal Regolamento (UE) 2019/474.

Il Direttore Centrale *ad interim*
Roberta de Robertis
Firmato digitalmente